

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

(34^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

«Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298) (Segue della discussione):

PRESIDENTE . . . Pag.	501, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 512, 514, 516, 519
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	502, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519
CADORNA, <i>relatore</i>	502, 504
CORNAGGIA MEDICI	514
MESSE	502
PALERMO	503, 519
TADDEI	503, 507, 508

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge:
«Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

Come la Commissione ricorderà, era rimasta in sospenso nella precedente seduta la discussione dell'articolo 130.

Do nuovamente lettura dell'articolo:

Art. 130.

L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contribuito.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vi-

gore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquisito il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sono fatto premura di far studiare ancora più profondamente la norma in esame dalla competente Direzione generale, la quale mi ha confermato quanto io ho esposto ieri alla Commissione: che, cioè, l'avanzamento ha uno scopo limitato, che è quello, in sostanza, di spostare l'ordine del ruolo ai fini della valutazione. La norma contenuta nell'articolo 130 risulta, quindi, pertinente, dato che risponde ad una finalità diversa da quella dell'istituto della promozione per merito di guerra, che è stata già considerata nell'articolo 128. Pregherei, dunque, la Commissione di non insistere nel voler modificare l'articolo che stiamo esaminando.

CADORNA, *relatore*. In realtà, ad un esame non approfondito i due articoli 128 e 130 appaiono effettivamente in contrasto tra di loro. Al riguardo sarebbe, infatti, legittima la domanda: se gli ufficiali non idonei, cioè appartenenti alla categoria infima, mediante la promozione per merito di guerra possono passare ad una categoria di idonei, ma non prescelti, cioè ad una categoria superiore, per quale motivo questi stessi ufficiali non debbono essere considerati degni dell'avanzamento? Ora, la ragione che ha ispirato tali norme è di carattere tecnico: essendo l'avanzamento per merito di guerra non il passaggio da un grado all'altro, ma semplicemente lo scavalco di un certo numero di posti nello stesso ruolo, è possibile ed utile operare tale sposta-

mento in un ruolo chiuso, ma non in un ruolo aperto, come quello degli ufficiali a disposizione; lo spostamento in un ruolo così indefinito non arrecherebbe loro alcun vantaggio, in quanto non li avvicinerrebbe alla promozione, come avviene per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

La promozione, infatti, per gli ufficiali a disposizione avviene quando il pari grado del servizio permanente effettivo è stato promosso, e, quindi, la promozione in tal caso è indipendente dallo scavalco dei posti.

Pertanto, in un ruolo aperto, l'avanzamento non può costituire un titolo di premio.

MESSE. Quanto ha prospettato il relatore, a mio parere, è vero fino ad un certo punto, perchè, quando l'ufficiale fosse avanzato di un certo numero di posti, la sua promozione sarebbe legata a quella di un altro ufficiale del servizio permanente effettivo più avanti nel ruolo, e ciò costituirebbe già un vantaggio. A mio avviso, dunque, sarebbe doveroso attribuire almeno questo premio a coloro che non riteniamo idonei alla promozione per merito di guerra, ma che comunque hanno ben meritato durante lo svolgimento delle operazioni belliche.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma tale premio deve tradursi in qualcosa di concreto: l'ufficiale, infatti, in tanto può essere spostato nel ruolo in quanto ha la possibilità di essere promosso; ma, per essere promosso, deve possedere i requisiti indispensabili per la promuovibilità.

Ora, in base alla legge ordinaria, l'ufficiale in questione, anche se spostato dal decimo al primo posto del ruolo, non potrebbe conseguire la promozione, perchè già dichiarato inidoneo, e, di conseguenza, lo spostamento non gli servirebbe a nulla.

Dobbiamo, pertanto, intenderci sull'esatto significato della parola « avanzamento »: se la Commissione vuole sancire che si tratti di una cosa diversa dallo spostamento, occorrerà creare, accanto all'istituto della promozione per merito di guerra, un nuovo istituto per il quale si richiedono requisiti diversi; ma se la Commissione ritiene che si tratti, come è in realtà, soltanto dello spostamento nel ruolo,

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

bisognerà tenere presente che l'avanzamento, per il suo significato limitato, non è produttivo di effetti, se non può portare, come sua conseguenza, alla promozione. Pertanto, la norma, la quale sancisce che l'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento non può conseguire avanzamento per merito di guerra, è del tutto giustificata ed opportuna.

TADDEI. Desidero però far presente un caso che è possibile che si verifichi: un ufficiale a disposizione già ritenuto inidoneo, in via normale, all'avanzamento, il quale abbia ottenuto un riconoscimento per gli atti compiuti in guerra, che gli abbia permesso di scavalcare molti posti in ruolo, può avere maggiori probabilità di raggiungere un grado superiore nel caso in cui si debbano coprire delle vacanze negli altri gradi.

PALERMO. Ritengo che il problema vada esaminato sotto un duplice profilo; un profilo di equità e di giustizia, ed un profilo tecnico, del quale si preoccupa l'onorevole Sottosegretario.

A mio parere, da un punto di vista di equità, non vi è dubbio che un ufficiale, il quale dia un contributo eccezionalmente efficace ad una operazione bellica, meriti di conseguire un premio; questa necessità si impone, soprattutto, perchè si è in tempo di guerra; in tempo di pace la cosa non ci interessa; ma durante un conflitto il minimo che possiamo fare per un ufficiale che ha contribuito in misura notevole al buon esito di una operazione di guerra è di premiarlo. Se siamo tutti d'accordo su questo principio, è opportuno trovare il modo di rimediare a tale situazione ingiusta ed antidemocratica. Il passato dell'ufficiale interessa fino ad un certo punto: il vero banco di prova di un ufficiale non è la sfilata in piazza d'armi, ma il campo di battaglia, e il suo lavoro di preparazione e di formulazione dei piani di guerra.

Ritengo pertanto che, nel secondo comma dell'articolo, potrebbe essere soppressa la parola « non », nel senso di stabilire che l'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta può conseguire avanzamento per merito di guerra.

Formulo questo principio, lasciando al Ministro, se la Commissione accetterà il mio punto

di vista, di presentare un testo legislativamente soddisfacente.

Comunque, mi rendo conto delle difficoltà che sorgerebbero dal punto di vista tecnico, e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, passiamo alla votazione dell'articolo 130.

TADDEI. Per coerenza con quanto ho esposto prima e con le mie idee, dichiaro che darò voto contrario all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 130. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 131.

L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, di cui all'articolo 120, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

(È approvato).

Art. 132.

Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contribuito, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

(È approvato).

CAPO III. — FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

Art. 133.

In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisi di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche di ser-

vizio presso reparti, di imbarco, prescritti, ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 35.

(È approvato).

CAPO IV. — AVANZAMENTO DI UFFICIALI DECEDUTI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE.

Art. 134.

La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

CADORNA, *relatore*. Questo articolo va soppresso, in quanto che è stato già approvato, in una precedente seduta, sotto la forma di un articolo 34-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 134. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 135.

L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato

per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 120 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

Qualora, per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 49.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purché l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 110, se più favorevoli.

(È approvato).

CAPO V. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI REDUCI DA PRIGIONIA.

Art. 136.

Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale

sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 19 e 32 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove, appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 46.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 120 e dell'articolo 122, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

(È approvato).

Art. 137.

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può, durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'articolo 136.

L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

(È approvato).

Art. 138.

All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se

abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 136, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 135.

All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 136 o del sesto comma dell'articolo 137.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 139.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per il 1953, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, ove il numero delle promozioni effettuate l'anno stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore a quello stabilito dalle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, il Ministro determina le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare proporzionandole al numero delle promozioni ancora da effettuare. A tali effetti, gli ufficiali dichiarati idonei ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore sono considerati non ancora valutati.

(È approvato).

Art. 140.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, numero 989 e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anterior-

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

mente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

Ruoli speciali della Marina:

sottotenente di vascello e tenente	5 anni
capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale	3 anni
maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capita- nerie di porto	5 anni

Ruolo naviganti speciali dell'Aeronautica:

tenente	5 anni
maggiore	5 anni

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 31, quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dei carabinieri è di quattro anni.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma, alle parole: « tenenti dei carabinieri » le altre: « tenenti dell'Esercito ».

Con tale emendamento si riesce a che per tutte le categorie dei tenenti dell'Esercito il periodo minimo di permanenza nel grado sia di quattro anni, al fine di svecchiare i quadri. Infatti, la situazione attuale dei ruoli è tale che, per essere promosso capitano, occorrono sei o sette anni, il che risulta eccessivo.

Resta inteso che nella dizione « tenenti dell'Esercito » sono compresi anche i tenenti dei carabinieri.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 140 quale risulta dopo la modifica testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Il senatore Taddei propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 140-bis.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 25, terzo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono consentite eccedenze all'organico nel grado di maggiore del ruolo speciale del Genio navale, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente grado del ruolo normale dello stesso Corpo. A tali effetti, si considerano disponibili nel grado di maggiore del ruolo normale del Genio navale, i posti che, a termine delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

Per il conseguimento del numero delle promozioni annuali stabilite per i capitani del ruolo normale del Genio navale, dalla annessa tabella 2) si fa luogo al collocamento a disposizione dei maggiori del ruolo speciale promossi in soprannumero ai sensi del comma precedente, a cominciare da quelli più vicini al limite di età, con l'osservanza delle modalità indicate al primo comma dell'articolo 45 della presente legge.

TADDEI. Con la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, fu istituito il ruolo speciale del Genio navale in servizio permanente effettivo. Per l'ammissione a questo ruolo speciale fu bandito un concorso al quale parteciparono 22 maggiori del ruolo speciale ufficiali di complemento, che avrebbero dovuto, però, rinunciare al loro grado e assumere quello di capitano.

Questi ufficiali hanno in genere una ventina di anni di servizio, qualcuno ne ha 22, ed essi hanno sempre ricoperto incarichi devoluti agli ufficiali di carriera del Genio navale e, talvolta, anche incarichi del grado superiore. Si è venuta, tuttavia, a stabilire una differenza di trattamento tra gli ufficiali di vascello provenienti dal ruolo di complemento e questi del Genio navale, in quanto che per i primi, per un complesso di disposizioni, si è potuto raggiungere l'intento di assicurare loro uno sviluppo normale di carriera, tanto che possono aspirare alla promozione al grado di capitano di vascello e anche a gradi superiori.

Per gli ufficiali del Genio navale, stando così le cose, la situazione è peggiore, in quanto che,

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

dopo aver rinunciato, come ho detto, al grado di maggiore per entrare in questo ruolo speciale col grado di capitano, si vedono preclusa la carriera, in quanto prossimi al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado di capitano e, perciò, essi sarebbero costretti ad andare in pensione.

L'emendamento che io ho proposto tende a far coprire a questi ufficiali una parte dei posti disponibili di maggiore del ruolo normale.

Qui entra in gioco l'interesse stesso della Marina, in quanto che mi risulta che negli organici di maggiore del ruolo normale vi sono 28 posti non ricoperti. Se si ammette per principio che occorre questo organico per il funzionamento del servizio, si può anche prendere in considerazione l'emendamento che io ho proposto per far sì che una parte di questi capitani, già maggiori del ruolo speciale, abbiano a ricoprire il grado superiore.

Ciò non porterà alcun pregiudizio per gli ufficiali del ruolo normale, in quanto che questi ufficiali del ruolo speciale dovranno andare in pensione entro breve termine.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La questione sollevata dal senatore Taddei richiede di essere esaminata in relazione alle disponibilità dei posti. Potrà pertanto essere discussa in sede di tabella.

TADDEI. Aderisco al desiderio espresso dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Procediamo nella lettura degli articoli.

Art. 141.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(È approvato).

Art. 142.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1954 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954, nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35 e 106 sono richiesti per la metà nei riguardi dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti dei capitani che giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Proporrei per l'articolo 142 il seguente nuovo testo:

Art. 142.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1956 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35 e 106 sono richiesti per la metà nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1º gennaio 1957 al 31 dicembre 1958. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1959.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 142. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 143.

Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 66, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche per l'articolo 143 proporrei il seguente nuovo testo:

« Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 66, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 143. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 144.

Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 177, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera b) del secondo comma dell'articolo 46.

(È approvato).

Art. 145.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(È approvato).

Art. 146.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di

entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 145 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(È approvato).

Art. 147.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale già nella riserva, trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, che, compresi in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi a norma dell'articolo 77 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato a suo tempo promosso nella riserva, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento che, compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato non valutato o non promosso a norma dell'articolo 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 148.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, e l'ufficiale di complemento, che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in quadri di avanzamento precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati tempestivamente valutati per cause diverse da quelle indicate negli articoli 77 e 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104 e, se idonei, sono promossi con l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero stati promossi a suo tempo.

(È approvato).

Art. 149.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali e l'ufficiale di complemento, che siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, avevano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(È approvato).

Art. 150.

I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(È approvato).

Art. 151.

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trat-

tenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purchè, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello: sei anni;
maggiore: nove anni;
capitano: dieci anni.

Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

(È approvato).

Art. 152.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di « a disposizione » a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Proponerei la inserzione del seguente nuovo articolo 152-bis:

« Fino al 31 dicembre 1959, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178,

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unità all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'articolo 41 della legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 152-*bis*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 153.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(È approvato).

Art. 154.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954 nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo per l'articolo 154 il seguente nuovo testo:

« Fino al 31 dicembre 1956 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella ri-

serva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 154. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 155.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli di comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'articolo 35.

(È approvato).

Art. 156.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 46.

Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo articolo 157, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza.

(*È approvato*).

Art. 157.

Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 156, si applica il disposto della lettera a) del secondo comma dell'articolo 46.

Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto articolo 156, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

(*È approvato*).

Art. 158.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di

entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 156 o del primo comma dell'articolo 157, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

(*È approvato*).

Art. 159.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

(*È approvato*).

Art. 160.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

secondo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

(È approvato).

Art. 161.

I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 106 e 115.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo per l'articolo 161 il seguente nuovo testo:

« I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 106 e 115 ».

CORNAGGIA MEDICI. Dobbiamo tener presente il fatto che alcuni ufficiali non hanno potuto, per ragioni tecniche, compiere integralmente il periodo di imbarco previsto dalla legge.

Sarei pertanto favorevole a che il termine del 31 dicembre 1956 fosse modificato in quello del 31 dicembre 1960.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La modifica nel senso prospettato dal senatore Cornaggia Medici non è possibile, per un principio di eguaglianza fra le tre Armie.

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo presentato dal Governo per l'articolo 161, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 162.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subito detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro, l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. *

Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(È approvato).

Art. 163.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.

(È approvato).

Art. 164.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1953, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(È approvato).

Art. 165.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali della

Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1954 e oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955 ed entro l'anno 1957.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo per l'articolo 165 il seguente nuovo testo:

« I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

34ª SEDUTA (2 dicembre 1954)

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

La disposizione del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1956 e oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957 ed entro l'anno 1959 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 165. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 166.

Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani del ruolo servizi, in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1954, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1954, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radioelettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del titolo di studio o il superamento dei corsi di specializzazione prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche per l'articolo 166 propongo il seguente nuovo testo:

« Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo amministrazione, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1956, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1956 per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radioelettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del particolare titolo di studio o di specializzazione prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 166 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 167.

In temporanea deroga all'articolo 43, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza mi-

nima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

(È approvato).

Art. 168.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro, l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata

se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(È approvato).

Art. 169.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(È approvato).

Art. 170.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1953, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 46.

All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(È approvato).

Art. 171.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

(È approvato).

Art. 172.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(È approvato).

Art. 173.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei

all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dell'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per lo avanzamento.

(È approvato).

Art. 174.

Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni e del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 175.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1954, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dell'articolo 110.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo per l'articolo 175 il seguente nuovo testo:

« Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 di-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

34ª SEDUTA (2 dicembre 1954)

tembre 1956, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'articolo 110 ».

PALERMO. Domando all'onorevole Sottosegretario se siano comprese nella disposizione in esame le formazioni partigiane.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo di sì, se si tratta di formazioni legalmente riconosciute.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 175 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 176.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 46 e al secondo comma dell'articolo 145, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 156, secondo e terzo comma, e 157, primo comma, se si tratti di ufficiale della Ma-

rina, e le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 46 e dell'articolo 168, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

(È approvato).

Il senatore Cornaggia Medici ha proposto d'inserire un nuovo articolo 176-bis, così formulato:

« Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, in conformità delle annesse tabelle, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 29 e 40, primo comma, il periodo di permanenza già trascorso nei singoli gradi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

Ritengo però opportuno rinviare ad altra seduta la discussione sul nuovo articolo 176-bis, proposto dal senatore Cornaggia Medici.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

Doti. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.